



CH-3003 Berna

All'attenzione dei contabili cantonali competenti,
dei dipartimenti e degli uffici cantonali della
formazione professionale

Riferimento/Abbreviazione: D340 JKS
Nostro riferimento: bit
Berna, 7 marzo 2016

Circolare 2016

Informazioni e direttive concernenti il sistema di concessione di contributi

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 2008 la Confederazione partecipa ai costi della formazione professionale dei Cantoni esclusivamente tramite il sistema del finanziamento forfettario orientato alle prestazioni. Ogni anno la Confederazione rileva insieme ai Cantoni i costi cantonali della formazione professionale dell'anno precedente.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione fornita lo scorso anno per il rilevamento dei costi, che ci ha consentito di concludere il processo di rilevamento dei costi 2015 entro il termine previsto.

Con la presente Vi informiamo riguardo al rilevamento dei costi 2016.

1. Basi legali

Il sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), nel foglio informativo¹ del 3 marzo 2014 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni e nel

¹ <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

programma concettuale² del gennaio 2008 sulla vigilanza e sulla revisione finanziaria nel settore della formazione professionale.

2. Calcolo dei costi

2.1 Scadenze

Entro la fine di marzo 2016 Vi invieremo i documenti per il rilevamento dei costi della formazione professionale relativi all'esercizio cantonale 2015, pregandovi di inviarci il Vostro calcolo dei costi **entro e non oltre il 30 giugno 2016**.

Una volta verificata la plausibilità dei dati, la SEFRI Vi sottoporrà entro la fine di settembre 2016 una bozza del calcolo dei costi 2015 per una verifica. Il termine definitivo per comunicare alla SEFRI eventuali rettifiche verrà indicato contemporaneamente all'invio della bozza del calcolo dei costi. Vi ricordiamo che dopo tale termine non sarà più possibile effettuare modifiche.

2.2 Formalità

Secondo il punto 1 del foglio informativo del 3 marzo 2014 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni, oltre alla versione elettronica occorre spedire alla SEFRI l'originale stampato del calcolo dei costi convalidato da duplice firma. L'applicazione del principio del doppio controllo garantisce una verifica più sicura.

Il documento deve essere firmato dalle seguenti persone:

- il contabile dell'ufficio cantonale della formazione professionale
e
- il responsabile organizzativo dell'ufficio cantonale della formazione professionale o un collaboratore dell'unità amministrativa responsabile delle finanze cantonali.

Il regolamento sui poteri di firma vale anche in caso di correzioni e rettifiche successive.

2.3 Modello HRM

Il rilevamento dei costi 2016 si baserà sul modello HRM2. Il calcolo dei costi può essere presentato facendo uso indifferentemente del modello Excel HRM1 o HRM2. L'eventuale conversione dal modello HRM1 a quello HRM2 sarà effettuata dalla SEFRI.

2.4 Costi della formazione professionale continua e della preparazione agli esami federali

I dati delle unità di costo dettagliate 7.0 (7.1, 7.2 e 7.3) vengono acquisiti nell'ambito del rilevamento ordinario della contabilità analitica della formazione professionale cantonale, analogamente ai rilevamenti a partire dall'esercizio 2013.

3. Contratti di formazione

3.1 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni

D'intesa con la CSFP sono stati definiti i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr. La versione aggiornata del documento «Contratti di formazione di base» è disponibile sul sito della SEFRI.³

Per il calcolo dei singoli forfait cantonali fa stato la media dei contratti di formazione sussidiabili degli ultimi quattro anni, ovvero dell'anno d'esercizio e dei tre anni precedenti. I contratti di formazione possono essere organizzati sia come formazione aziendale sia come formazione scolastica (cfr. 3.2.1).

² <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

³ <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

3.2 Rilevamento e validazione dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi ai Cantoni è di competenza dell'Ufficio federale della statistica (UST).

Sia le scadenze di cui al punto 2.1 sia quelle fissate dall'UST per la validazione dei contratti di formazione sono vincolanti e consentono il versamento dei contributi nei termini previsti.

L'UST trasmetterà i dati salienti ai Cantoni per verifica.

3.2.1 Formazioni professionali di tipo aziendale e di tipo scolastico a tempo pieno

Le formazioni professionali appartengono alla categoria «formazione aziendale» o a quella «formazione scolastica a tempo pieno» e devono essere registrate di conseguenza. In presenza di forme miste (formazione duale e anno scolastico a tempo pieno), l'UFS non è sempre in grado di eseguire una ripartizione corretta. Per questo motivo, le forme miste vengono considerate per tutta la durata della formazione o «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno».

3.2.2 Rispetto delle prescrizioni federali

Solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi.⁴ Tutti gli altri modelli formativi, come i diplomi cantonali o le scuole di commercio private prive di un mandato di prestazioni cantonale, sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti per il calcolo del contributo forfettario e le relative spese vanno escluse dal calcolo dei costi.

4. Progetti di costruzione

La disposizione transitoria della LFPr sulla presentazione dei rendiconti finali per i progetti di costruzione assegnati è decaduta nel 2013. Ai progetti di costruzione si applica ora il diritto vigente, il loro finanziamento avviene quindi tramite i contributi forfettari. Non vi saranno più contributi della Confederazione per singoli progetti edilizi.

4.1 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari e indennità secondo il diritto previgente

Per quanto concerne i progetti disciplinati secondo il diritto previgente vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)⁵:

Art. 10, cpv. 1, lett. e, n. 2 (principi particolari)

«Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato».

Art. 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

⁴ Cfr. il punto 6 del nuovo foglio informativo e il punto 4.2.2 del programma concettuale «Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la legge sulla formazione professionale» del gennaio 2008.

⁵ Cfr. anche il punto 7 dell'allegato alla decisione d'assegnazione, termine per le richieste di restituzione: 30 anni

³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

4.2 Diritto vigente

4.2.1 Ruolo della SEFRI nei grandi progetti di costruzione

Non vengono più concessi contributi per singoli progetti edilizi: ad essi è destinata una parte del contributo forfettario concesso annualmente a ogni Cantone. A titolo di consulenza e di sostegno non finanziario è comunque possibile sottoporre volontariamente all'esame della SEFRI la documentazione relativa a grandi progetti. Siamo a disposizione per consulenze sia scritte che orali.

4.2.2 Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la LFPr

Per assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo in base al programma concettuale del gennaio 2008 vi preghiamo di informarci prima della messa in funzione di nuove opere per la formazione professionale. Devono essere segnalati alla SEFRI i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto vigente (art. 29 cpv. 3 LSu).

4.2.3 Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità.

5. Informazioni

In caso di dubbi o domande non esitate a contattare il nostro referente Thomas Bichsel (058 462 28 63, thomas.bichsel@sbfi.admin.ch).

Vi ringraziamo per il sostegno e la costruttiva collaborazione.

Distinti saluti



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore